



# CITTÀ DI MARIANO COMENSE

## PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22066 - Piazzale Console Teodoro Manlio 6/8 - C.F. 81001190131 - P. IVA 01358150132  
Tel . 031.757.211 Fax 031.749.287

<http://www.comune.mariano-comense.co.it> – [e-mail:comune.marianocomense@infuturo.it](mailto:comune.marianocomense@infuturo.it)

### AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

(MASCHILI E FEMMINILI)

### IL SINDACO

Visto l'articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n.405 (col quale venne sostituito l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n.287), recante norme per l'aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni;

### INVITA

tutti coloro che non essendo già iscritti negli anzidetti Albi siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall' art. 12 ad iscriversi presso questo Ufficio Comunale, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Dall'Ufficio Comunale

IL SINDACO

---

**Art. 9** I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10** I Giudici Popolari delle Corti di assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine.